



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740

COPIA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 del Registro	OGGETTO: Adesione del Comune di Oria al programma internazionale dell'Unicef “CITTA' AMICHE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”: avvio del percorso di accreditamento ed approvazione schema del Protocollo di Intesa con il Comitato Italiano per l'UNICEF
Data: 30/09/2024	

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di SETTEMBRE, alle ore 18:13, nella solita sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune, alla seduta Ordinaria di 1^a convocazione partecipata dal PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Giancarlo MARINO' e dai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	COGNOME e NOME	PRES.	ASS.		COGNOME e NOME	PRES.	ASS.
1	Cosimo FERRETTI	X		10	Valentina CAVALLO		X
2	Giancarlo MARINO'	X		11	Umberto PELUSO	X	
3	Domenico D'IPPOLITO	X		12	Silvia CONTE	X	
4	Elena MARRAZZI	X		13	Antonio METRANGOLO	X	
5	Alfredo PROTO	X		14	Lucia IAIA	X	
6	Michele DESTRADIS	X		15	Alfonso PANZETTA	X	
7	Immacolata TORCHIANI	X		16	Antonio PROTO		X
8	Daniela CAPONE	X		17	Attilio ARDITO		X
9	Emilio PINTO	X					

Totale presenti 14

Totale assenti 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Giancarlo MARINO', nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE Dott. Mauro Pizzi LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Su invito del Presidente, relaziona l'Assessore Locorotondo.

Alle ore 18,18 entra il Consigliere Antonio Proto (Presenti: n. 15; assenti: n. 2).

Non essendoci interventi, si passa alle dichiarazioni di voto. I Consiglieri Metrangolo e Marrazzi esprimono dichiarazione di voto favorevole.

Si passa alla votazione della proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il programma “Città Amiche delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” è un'iniziativa internazionale dell'UNICEF, indirizzata a promuovere l'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza promulgata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con Legge n. 176/1991 e della Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Fanciulli approvata dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1996 e ratificata con Legge n. 77/2003, favorendo il pieno riconoscimento e l'esercizio di tali diritti nelle comunità locali, dove più forte è l'impatto delle scelte amministrative sulla vita dei cittadini;
- finalità del programma è migliorare **la qualità della vita dei bambini**, riconoscendo e realizzando pienamente i loro diritti, e trasformarla al fine di costruire comunità migliori oggi e in futuro;
- il Programma Città Amiche è un percorso che l'UNICEF propone alle amministrazioni locali che vogliano costruire delle città a misura di bambini e adolescenti.
- il percorso è costituito da una serie di azioni che le amministrazioni si propongono di realizzare per ottenere l'accreditamento come Città Amiche.

Rilevato che:

- il programma fornisce un quadro di riferimento e identifica un percorso da seguire per definire e sviluppare localmente una Città Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti;
- ogni Comune interessato a realizzare il programma sul proprio territorio è invitato a costruire un sistema di governo locale impegnato attivamente a promuovere i diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti attraverso l'attuazione di nove passi, includendo le seguenti azioni:
 1. promuovere il coinvolgimento attivo di bambine, bambini e adolescenti nelle questioni che li riguardano, ascoltare le loro opinioni e tenerle in considerazione nei processi decisionali;
 2. assicurare un intervento legislativo e un quadro di norme e procedure che promuovano e proteggano sistematicamente i diritti dell'infanzia;
 3. realizzare una strategia completa e dettagliata per la costruzione di una Città Amica;
 4. sviluppare strutture permanenti di governo locale per assicurare un'attenzione prioritaria a bambine, bambini e adolescenti;
 5. prevedere un processo sistematico per analizzare l'impatto sull'infanzia di leggi, politiche e prassi prima, durante e dopo l'attuazione;
 6. assicurare un bilancio adeguato di risorse a favore dell'infanzia, prevedendo l'impatto sull'infanzia

di ogni iniziativa dei diversi assessorati;

7. programmare un monitoraggio annuale sulla condizione dei bambini e dei loro diritti;

8. promuovere la conoscenza dei diritti dell'infanzia da parte di adulti e bambini;

9. sostenere le organizzazioni che si interessano dei diritti umani per promuovere i diritti dei bambini;

Ritenuto che:

- il concetto di Città amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti è applicabile al governo di tutte le comunità grandi o piccole, urbane o rurali nelle quali sono presenti bambini e i nove passi indicati nel documento costituiscono una base di lavoro condivisibile, valida e adatta a ogni esigenza locale;
- il processo di costruzione di una Città Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, oltre a essere sinonimo dell'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia nel contesto locale, costituisce una strategia utile per promuovere un aumento della qualità della vita di tutti i cittadini;

Osservato che ANCI e UNICEF Italia hanno sottoscritto in data 18 giugno 2014 un Protocollo di intesa volto a promuovere la diffusione di buone pratiche già adottate in numerose realtà locali nell'ambito del programma "Città amiche dei bambini e degli adolescenti";

Atteso che l'amministrazione comunale di Oria è impegnata a lavorare attraverso politiche che diano piena attuazione nel territorio alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, garantendo così che tutti gli aspetti legati alla vita dei minorenni nell'ambiente urbano vengano contemplati nelle politiche comunali;

Che la Giunta Comunale ha già valutato positivamente l'opportunità del Comune di Oria di intraprendere il percorso di accreditamento ed aderire al programma dell'Unicef;

Ritenuto tuttavia di coinvolgere, nella consapevolezza dell'importanza di tale percorso, l'intero Consiglio Comunale nell'impegno della realizzazione di tutti gli obiettivi previsti nel programma e nella condivisione politica dei valori sottesi;

Visti:

- l'art. 31 comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- gli artt. 2 e 12 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata dall'Assemblea Generale dell'O.N.U. il 20.11.1989 e ratificata con Legge n. 176/1991;
- la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori del 25.1.1996 (Legge n. 77/2003);
- la normativa nazionale relativa all'esercizio dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto di tutto quanto sopra premesso e considerato;

Ritenuto di condividere l'impegno politico illustrato in quanto è obiettivo strategico di primaria importanza realizzare una città e delle politiche che siano dedicate in modo specifico a bambini ed adolescenti, che siano trasparenti e che permettano la partecipazione ed il controllo da parte dei

soggetti istituzionalmente coinvolti e della società civile;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Visto il D.Lgs. n.267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Riconosciuta la competenza dell'organo consiliare a provvedere in merito;

Vista la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 15 – votanti 15 – assenti 2 (V. Cavallo, A. Ardito)

Con voti: favorevoli n. 15

DELIBERA

1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di far proprio e condividere l'impegno politico manifestato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 125 del 23.05.23024;

3) Di aderire al programma UNICEF “Città Amiche delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, attivando il processo di costruzione di “Oria Città Amica dei bambini e degli adolescenti”, nel rispetto di tale programma e delle Convenzioni Internazionali sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, prevedendo l'attivazione di iniziative concrete in attuazione dei nove passi del programma,

1) La partecipazione delle bambine e dei bambini, delle e degli adolescenti: promuovere il coinvolgimento attivo nelle questioni che li riguardano; ascoltare le loro opinioni e tenerne conto nei processi decisionali (ad esempio attuando il Consiglio Comunale dei Ragazzi, già previsto nello Statuto Comunale ed appositamente regolamentato)

2) Un quadro legislativo amico di bambini e adolescenti: assicurare un insieme di leggi, norme e procedere che promuovono e proteggono i diritti di tutti i bambini e gli adolescenti, nessun escluso;

3) Una strategia per i diritti dell'infanzia in città: sviluppare una strategia dettagliata e comprensiva, un'agenda per la costruzione di una “Oria Città amica dei bambini e degli adolescenti” fondata sui principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

4) Un meccanismo di coordinamento per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: sviluppare strutture permanenti di governo locale quali ad esempio commissioni, gruppi di volontari ecc. che supportino l'attività dell'Amministrazione Comunale assicurando un'attenzione prioritaria alla prospettiva dei bambini e degli adolescenti e segnalando iniziative utili ai fini dell'attuazione del programma;

5) Una valutazione dell'impatto delle politiche sull'infanzia e l'adolescenza: attuare processi sistematici di monitoraggio e valutazione o procedure finalizzate ad analizzare l'impatto sull'infanzia di leggi,

politiche e prassi – prima, durante e dopo l'attuazione;

6) Un bilancio dedicato all'infanzia: assicurare un impegno adeguato di risorse indirizzate all'adozione e alla promozione di misure in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, in attuazione della presente delibera

7) Un regolare rapporto sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in città: assicurare un monitoraggio e una raccolta di dati in merito alla condizione di bambine, bambini ed adolescenti e dei loro diritti, attraverso il loro attivo coinvolgimento; elaborare politiche di promozione dei diritti dell'infanzia sulla base dei risultati del rapporto;

8) La diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: assicurare la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza da parte di adulti, adolescenti e bambini anche attraverso l'organizzazione di iniziative in collaborazione con agenti educativi e organizzazioni

9) Un meccanismo e un'istituzione indipendente per promuovere i diritti dell'infanzia: sostenere un confronto continuo con le associazioni e le istituzioni indipendenti che difendono e garantiscono i diritti umani (come un garante comunale per l'infanzia) per promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti.

4) Di impegnarsi a lavorare attraverso politiche che diano piena attuazione nel territorio alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, garantendo così che tutti gli aspetti legati alla vita dei minorenni nell'ambiente urbano vengano contemplati nelle politiche comunali;

5) Di avviare quindi il percorso per ottenere l'accreditamento di Città amica dei bambini e degli adolescenti, da parte del Comitato Italiano per l'UNICEF;

6) **Di approvare** lo schema del Protocollo di Intesa, allegato al presente atto, da stipulare con il Comitato Italiano dell'Unicef;

7) **Di trasmettere** copia della presente delibera a UNICEF Italia e ANCI.

Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, verrà integrato dalla trascrizione degli interventi di tutti i componenti del Consiglio comunale a cura dell'appaltatore del servizio.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS.VO. N. 267/2000

Parere Favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica.

Oria, lì 18/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

COPIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Giancarlo MARINO'

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Mauro Pizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1917

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 04/10/2024

Oria, lì 04/10/2024

ADDETTO SEGRETERIA
Antonio CARAGLI

La presente deliberazione è ESECUTIVA il 14/10/2024

[] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

[X] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

Oria, lì 30/09/2024

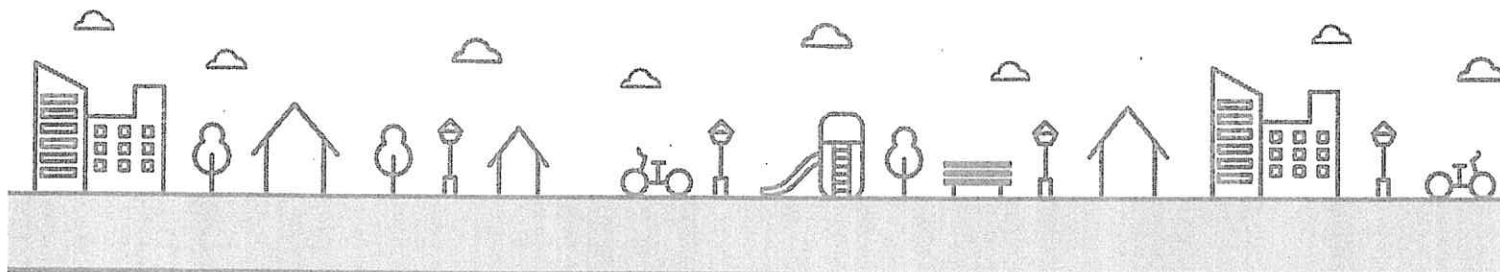
SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mauro Pizzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oria, lì 04/10/2024

IL SEGRETARIO GENERALE



PROTOCOLLO DI INTESA

Protocollo di intesa per l'adesione al Programma città amiche dei bambini e degli adolescenti

TRA

COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF - Onlus, con sede legale in Roma,
Via Palestro, 68, Codice fiscale 01561920586, nella persona del Presidente
..... domiciliato per la carica presso
la sede dell'ente (anche per brevità, d'ora in avanti il "Comitato" o "UNICEF")

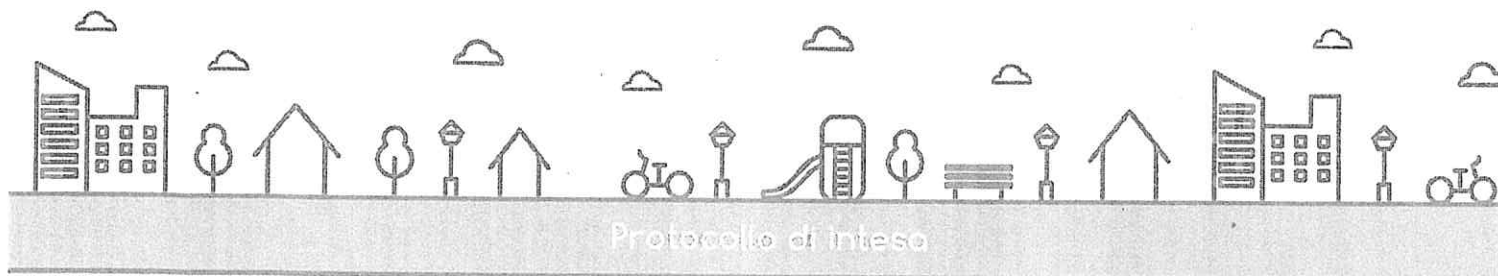
E

Il Comune di,
in persona del/la Sindaco/a Sig./Sig.ra.....,
in virtù della delibera n°.....del
(di seguito d'ora in avanti anche solo "il Comune")

di seguito singolarmente denominati "la Parte" o, congiuntamente, "le Parti".

PREMESSO

- a) il Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus è una Organizzazione non governativa (ONG) riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri (D.M. n.1988/128/004187/2D del 14/09/1988), e regolarmente iscritta all'Anagrafe delle ONLUS, ed è parte integrante della struttura globale dell'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'organo sussidiario dell'ONU che ha il mandato di tutelare e promuovere i diritti dei bambini e adolescenti (0-18 anni) in tutto il mondo, nonché di contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita;
- b) sin dal 1996, tramite il Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti ("UNICEF's Child Friendly Cities Initiative") l'UNICEF sostiene le città di tutto il mondo che intendono aderire al programma e così, tutelare e garantire i diritti dei bambini e degli adolescenti sulla base della Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) la rete delle Città amiche dei bambini e degli adolescenti nel mondo mette in relazione soggetti interessati (pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche) alla realizzazione del comune obiettivo di far diventare le proprie città e comunità realtà a misura di



bambino e adolescente, elaborando politiche che in tutti gli ambiti di competenza del comune, promuovano azioni di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e di miglioramento delle performances di sostenibilità ambientale e sociale dei territori;

d) il Comune di ha manifestato interesse a partecipare al Programma Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti ed ha assunto in merito la Delibera n. del (di seguito anche solo "la Delibera");

e) pertanto, il Comune di e il Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus sottoscrivono questo Protocollo per fissare modalità e termini con i quali il Comune possa partecipare al programma ed essere sostenuto ed accompagnato nel percorso per ricevere l'accreditamento di Città amica dei bambini e degli adolescenti.

Tutto ciò premesso e formando le premesse parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, tra le sottoscritte Parti si conviene quanto segue

1) PRECISAZIONI

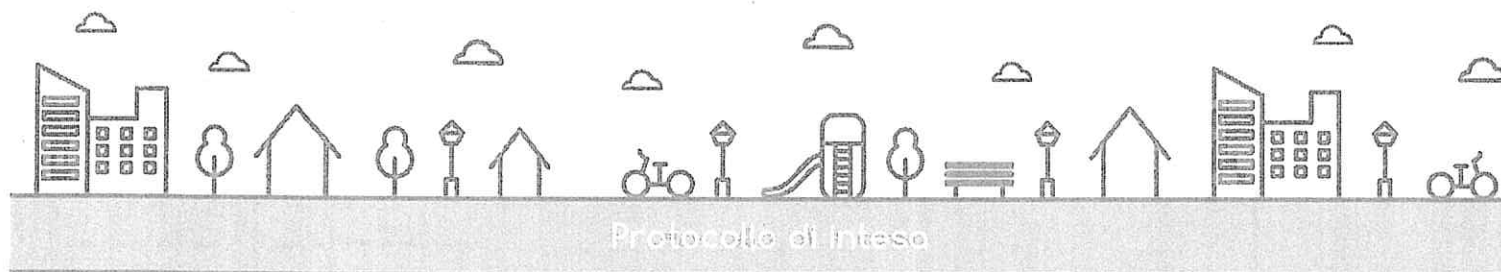
1.1 Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto:

- che il presente Protocollo non discende alcun diritto di esclusiva in favore di alcuna delle Parti, né alcuna corresponsabilità ad alcun titolo, neppure nelle scelte amministrative del Comune;
- che ciascuna delle Parti è autonoma e indipendente dall'altra e nessun potere di rappresentanza è conferito da alcuna delle Parti all'altra, sicché ciascuna agisce in proprio nome e conto e acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dai propri atti compiuti con i terzi.

2) CONSENSO ED OGGETTO

2.1. Dichiarazioni e impegni del Comune

Al fine di attivare il percorso per ottenere l'accreditamento di Città amica dei bambini e degli adolescenti, il Comune:



- a) seguirà il percorso del Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti, valutando d'intesa con il Comitato Italiano per l'UNICEF, l'aderenza delle azioni di volta in volta intraprese, con i Nove passi per costruire una Città amica dei bambini e degli adolescenti;
- b) porterà avanti l'impegno preso con la delibera, seguendo il percorso indicato esplicitamente nella scheda "Percorso" e nelle altre schede tematiche analitiche (Scheda partecipazione, Bilancio, Tempi), che si allegano al presente Protocollo, ne costituiscono parte integrante;
- c) elaborerà una strategia per l'infanzia e l'adolescenza in modo coordinato tra i vari assessorati; la strategia verrà quindi inserita all'interno dei documenti di programmazione annuale del Comune e troverà rispondenza negli stanziamenti di bilancio;
- d) monitorerà lo stato di avanzamento del percorso del Programma, raccogliendo i dati, gli atti e le fonti rilevanti per la valutazione dei progressi tramite la piattaforma digitale messa a disposizione da UNICEF, per la verifica e la risoluzione degli eventuali ostacoli o impedimenti alla sua prosecuzione e/o piena realizzazione da condividere con il Comitato Italiano per l'UNICEF;
- e) verificherà insieme al Comitato Italiano per l'UNICEF l'avanzamento nel percorso attraverso degli indicatori, secondo un calendario di incontri periodici.
La programmazione degli incontri periodici sarà condivisa tra le Parti;
- f) realizzerà, renderà disponibile e fruibile anche in una versione *child – friendly*, un rapporto periodico sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in città, illustrando i progressi compiuti e le azioni ancora da compiere verso la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- g) coinvolgerà la società, il terzo settore, esperti e soggetti impegnati nella promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in un confronto periodico.

2.2 Dichiarazioni e impegni del Comitato

Per accompagnare e supportare il Comune nel percorso volto ad ottenere l'accreditamento di Città amica dei bambini e degli adolescenti, oltre ad affiancarla nelle attività di cui al punto 2.1 e a fornire opportune credenziali di accesso alla piattaforma di supporto alla progettazione e gestione del Programma, il Comitato Italiano per l'UNICEF:



- a) condividerà con il Comune studi e ricerche, indicazioni e strumenti utili in relazione agli obiettivi del Programma che possano consentire l'attuazione della strategia;
- b) fornirà formazione e supporto tecnico al Comune in percorso;
- c) affiancherà il Comune nel monitoraggio e nella valutazione del processo;
- d) presenterà e promuoverà sul proprio sito ed anche su altri media la collaborazione con il Comune, laddove ne sussistano i presupposti e possa ritenersi opportuno;
- e) sosterrà il Comune nel valutare lo stato di avanzamento della strategia e la sua applicazione nei documenti di programmazione e esorterà l'amministrazione a verificarne l'impatto sulla comunità dei bambini e dei ragazzi;
- f) favorirà, quando possibile, il rapporto e il confronto a livello nazionale e internazionale con altre realtà a misura di bambino;
- g) rilascerà l'accreditamento di "Città amica dei bambini e degli adolescenti" al Comune al termine del percorso qualora - a insindacabile giudizio del Comitato Italiano per l'UNICEF - i criteri previsti e condivisi siano stati rispettati e le azioni fissate nel percorso secondo la scheda illustrativa "Percorso", siano state pienamente realizzate. Sarà di riferimento per il monitoraggio la griglia di indicatori fornita dal Comitato.

2.3 Eventuali ulteriori attività concordate tra le Parti e collegate, funzionali o consequenziali alla attuazione del programma, saranno oggetto di specifico accordo formalizzato per iscritto.

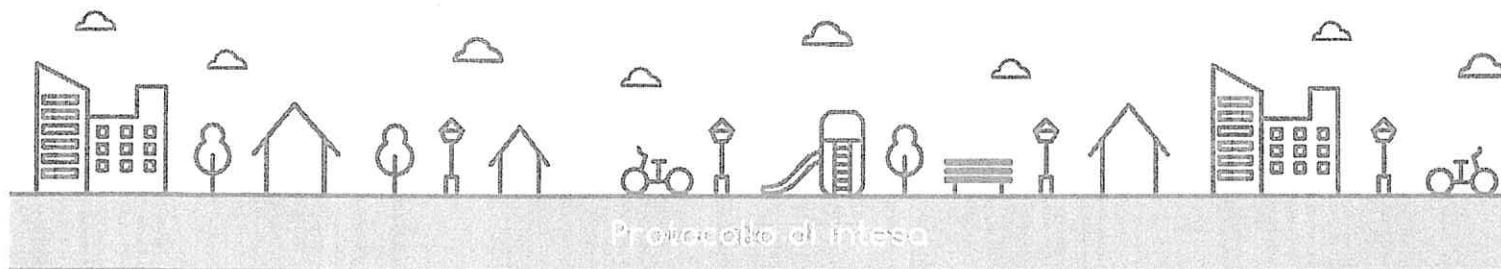
2.4 Le Parti designeranno in forma scritta il proprio referente per il programma. Sin d'ora si indicano a tal fine:

- per il Comune, Assessore
- per il Comitato Italiano per l'UNICEF
- per il Comitato provinciale per UNICEF

Eventuali sostituzioni dei referenti saranno comunicati da una Parte all'altra in forma scritta.

3) MATERIALI DI COMUNICAZIONE. USO DEL NOME E DEL LOGO

3.1 Ogni comunicazione relativa al Programma, anche per la fase del percorso finalizzato ad ottenere l'accreditamento di Città amica dei bambini e degli adolescenti, dovrà essere rispondente alle indicazioni e agli standard del Comitato. Questi materiali includeranno



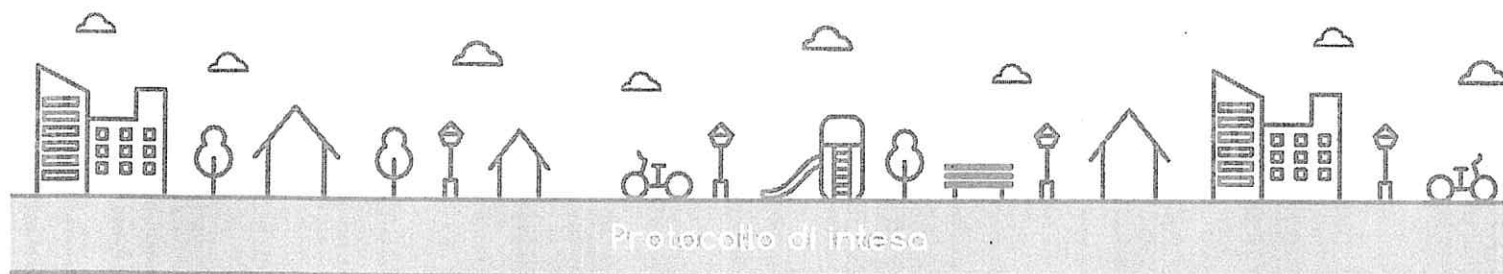
i nomi, loghi, marchi e/o segni distintivi del Comune e del Comitato nel rispetto dei requisiti

3.2 Nel corso della collaborazione disciplinata dal presente Protocollo, ogni utilizzo del nome, logo, marchio e/o dei segni distintivi dell'altra Parte sarà sottoposto a preventiva e specifica autorizzazione scritta della Parte titolare dei relativi diritti, e verrà rilasciata e/o autorizzata dai referenti del programma (per UNICEF dal referente nazionale del Comitato Italiano) indicati al punto 2.4. La richiesta di autorizzazione dovrà indicare l'uso che la Parte richiedente si propone di fare del nome, logo, marchio e/o dei segni distintivi dell'altra Parte. Nessuna delle Parti avrà l'obbligo di rilasciare alcuna autorizzazione, che potrà essere quindi concessa a discrezione della Parte titolare dei diritti su nome, logo, marchio e/o segni distintivi.

3.3 Il logo di accreditamento quale Città amica dei bambini e degli adolescenti, verrà rilasciato al termine del percorso e dopo valutazione avvenuta tramite indicatori, ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus e avrà validità per due anni. Il logo, riporterà la data di rilascio, data cui farà riferimento lo "stato" di Città amica. In pendenza del percorso di accreditamento, e solo quando il Comune abbia inserito nella sezione strategia del DUP – Documento Unico di Programmazione - il riferimento alla costruzione di una Città amica dei bambini e degli adolescenti, e in ogni caso ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus, potrà essere concesso l'uso del logo di Città "Candidata", per il cui utilizzo valgono le indicazioni di punti 3.2 e 3.3. Quest'ultimo logo, nel caso in cui il Comune non otterrà l'accREDITamento come 'Città amica dei bambini e degli adolescenti', non sarà più valido comunque, al termine del mandato dell'amministrazione che abbia firmato il presente Protocollo. Se concessi, entrambi i loghi dovranno essere comunque utilizzati nel rispetto dell'art.3 del presente Protocollo.

3.4 Salvo quanto sopra previsto, in ogni caso, qualora l'uso del nome, logo, marchio e/o dei segni distintivi dell'altra Parte venga autorizzato:

- la Parte che ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione dovrà rispettare i termini e le condizioni poste nell'autorizzazione stessa e dovrà operare in conformità con le linee guida e le regole indicate dalla Parte titolare dei diritti;



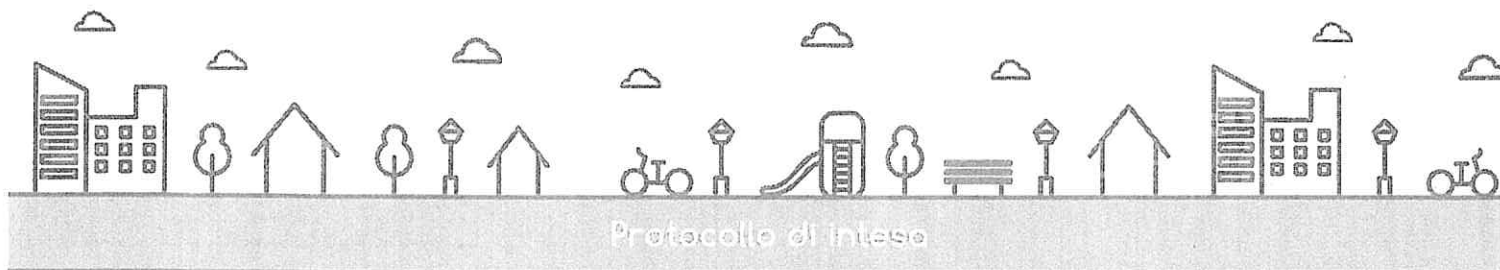
- la Parte titolare dei diritti potrà revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, senza che la Parte che l'abbia ottenuta possa eccepire alcunché, né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, rimborso.

3.5 Il Comune prende atto e riconosce che il nome e logo UNICEF, il nome e logo del Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti (logo di accreditamento e logo di Città Candidata e altre proprietà intellettuali dell'UNICEF (insieme di seguito denominate "Proprietà UNICEF") sono proprietà esclusiva dell'UNICEF rispettivamente e sono protette dalle norme internazionali e dalle norme nazionali ove applicabili. Analogamente, il Comune prende atto e riconosce che il nome, logo e i segni distintivi del Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus e altre proprietà intellettuali del Comitato (insieme di seguito denominate "Proprietà del Comitato") sono di esclusiva proprietà del Comitato e sono protette dalle norme vigenti. Il Comitato Italiano dichiara e conferma di aver ricevuto le necessarie approvazioni internazionali per concedere autorizzazioni all'uso del nome, del logo e dei segni distintivi dell'UNICEF e del Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti, in relazione a questo Protocollo.

3.6 Il Comune si impegna a non ledere o violare i diritti dell'UNICEF sulle Proprietà UNICEF, quelli del Comitato sulle Proprietà del Comitato.

3.7 Il Comune dichiara di condividere gli ideali e gli obiettivi dell'UNICEF che trovano il proprio fondamento nei principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nella Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché nei principi della Costituzione Italiana. Il Comune inoltre riconosce che le Proprietà dell'UNICEF, le Proprietà del Comitato Italiano per l'UNICEF non possono essere associate con alcun uso politico, settario, fazioso o strumentale per fini anche privati, né possono essere usate in modo incoerente con lo status giuridico, la reputazione, l'onore, l'immagine, il mandato istituzionale e la neutralità dell'UNICEF.

3.8 **Clausola risolutiva espressa.** Le previsioni del presente articolo 3 sono da ritenersi essenziali. Ogni eventuale violazione di un qualsiasi punto, obbligo o impegno assunto ai sensi del presente articolo 3 comporta la risoluzione di diritto del presente Protocollo.



3.9 In caso di scadenza o cessazione per qualsiasi causa del presente Protocollo, anche diversa dalla risoluzione di diritto di cui all'art. 3.8, il presente art. 3 rimarrà vincolante anche successivamente per le Parti che abbiano aderito al Protocollo.

4) ESCLUSIONE DELLA RISERVATEZZA

4.1 Salvo specifici casi in cui i documenti scambiati tra le parti siano espressamente classificati come documenti "riservati" e/o "confidenziali", tutte le informazioni scambiate tra le Parti in esecuzione del presente Protocollo saranno da ritenersi non confidenziali, data la natura del Protocollo stesso, gli obiettivi di diffusione della strategia e di coinvolgimento della comunità, con tutti gli interessati e i potenziali partners, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi.

5) ULTERIORI IMPEGNI DELLE PARTI. GARANZIE E MANLEVE

5.1 Ciascuna delle Parti dichiara, promette e garantisce che:

- a. compirà quanto occorra e possa essere utile ad evitare lesioni di diritti personali, morali e/o patrimoniali di terzi e/o violazioni di leggi e/o regolamenti;
- b. compirà quanto occorra e possa essere utile a non ledere la reputazione e l'immagine dell'altra Parte e a non pregiudicare le finalità del Programma;
- c. manleverà l'altra Parte da ogni pretesa economica o di altra natura che possa essere fatta valere nei suoi confronti dalle persone, ivi inclusi i lavoratori e collaboratori, gli appaltatori o fornitori, gli interessati o i partners del Programma di cui al presente Protocollo, in ragione dei comportamenti lesivi eventualmente posti in essere dall'altra Parte nell'esecuzione del presente Protocollo.

6) GESTIONE ECONOMICA

6.1 Ognuna delle Parti sosterrà i costi delle sole proprie attività nell'ambito del presente Protocollo, salvo diverso e specifico accordo scritto.

7) DURATA. RECESSO

7.1 Il presente Protocollo ha scadenza al termine del mandato dell'amministrazione che

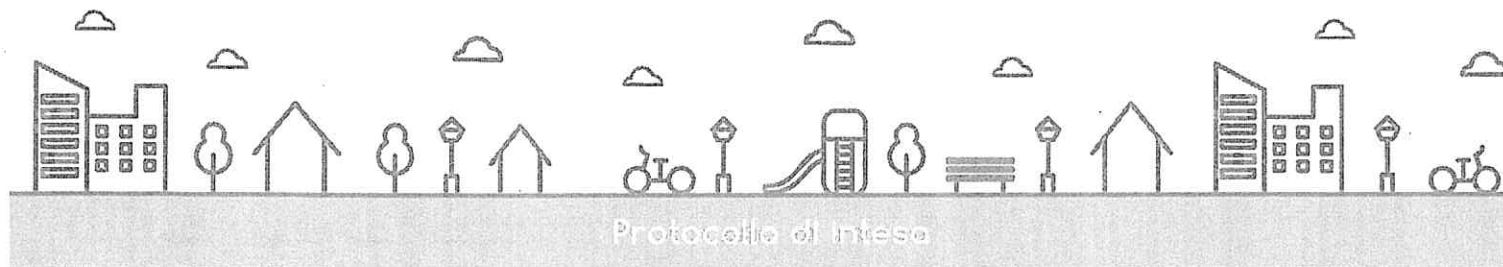


lo abbia sottoscritto, con espressa esclusione del tacito rinnovo. Nel caso in cui venga rilasciato il logo per l'accreditamento di Città amica, la cui autorizzazione all'uso viene concessa per due anni, l'uso dello stesso dovrà avvenire comunque nel rispetto dell'art. 3, anche a Protocollo scaduto.

7.2 Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere dal presente Protocollo in qualunque momento, con comunicazione scritta da inviarsi tramite pec con preavviso di 30 (trenta) giorni. In pendenza del periodo di preavviso le Parti collaboreranno in buona fede per portare a termine e definire le attività in corso. Si considererà equipollente al recesso dal presente Protocollo anche una Delibera con la quale il Comune ritenga di revocare e/o annullare la precedente Delibera di adesione al Programma. In tal caso, il Comune avrà comunque l'onere di comunicare entro 15 (quindici) giorni l'adozione della nuova Delibera.

7.3 Nel caso in cui, nell'esecuzione del presente Protocollo e/o in altre attività, vengano poste in essere condotte inadempienti, non conformi alle norme vigenti, non ispirate a buona fede o idonee ad arrecare danno all'immagine, reputazione, onore dell'altra Parte, la Parte adempiente potrà recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con pec.

7.4 Alla scadenza del Protocollo o al termine del periodo di preavviso in caso di recesso di una delle Parti ai sensi del punto 7.2, al ricevimento della comunicazione di recesso ai sensi dell'art. 7.3 e in ogni altro caso di cessazione della validità ed efficacia del presente Protocollo per qualsiasi causa, tutte le autorizzazioni, concessioni rilasciate da una Parte all'altra si intendono automaticamente revocate e ciascuna delle Parti si impegna a non utilizzare, riprodurre, far riprodurre, diffondere alcuna Proprietà (nome, logo, marchio e/o segni distintivi) dell'altra Parte.



8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (C.D. "GDPR")

8.1 – Informazioni da fornire ai sensi dell'art. 13, GDPR

Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per i dati personali riferiti all'altra Parte, si informano, ai sensi dell'art. 13, GDPR, che i dati dell'altra Parte sono trattati per fini amministrativi, contabili e per evadere le obbligazioni contrattuali assunte, nonché per ottemperare a norme di legge o regolamento nazionale e comunitario. Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali ed elettroniche. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono servizi strumentali agli adempimenti fiscali, amministrativi e civilistici o a enti pubblici, amministrazioni finanziarie ed altri organi di controllo, anche su loro espressa richiesta. Potranno altresì essere comunicati a società di recupero crediti. La conservazione dei dati avrà durata sino alla fine del Contratto e dell'espletamento degli obblighi da esso derivante alle Parti o per il periodo imposto da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria in merito alle singole materie disciplinate, prioritariamente di carattere amministrativo e fiscale. Saranno conservati, altresì, per periodi necessari per rispondere a richieste o per periodi imposti da autorità di controllo, organismi di polizia, magistratura per loro attività istituzionali. Potranno essere conservati per periodi differenti in caso di situazioni emergenti per difendere o far valere diritti in sede giudiziaria. Le persone autorizzate al trattamento sono gli addetti all'amministrazione, alla contabilità, all'evasione dei servizi disciplinati dal Contratto e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 16-21, GDPR, ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra Parte ai recapiti indicati nel Contratto, per esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. In caso di revoca dell'eventuale consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Ciascuna Parte ha il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo per far valere i propri diritti. Ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra per ottenere l'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Infine, si ha diritto di richiedere



la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla Parte richiedente.

9) DEFINIZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE. FORO COMPETENTE. LEGGE APPLICABILE. FORMA SCRITTA

9.1 Le Parti si impegnano a risolvere eventuali controversie in via amichevole.

9.2 Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione e/o dall'interpretazione e/o dall'adempimento e/o esecuzione del presente Protocollo, che non sia possibile definire in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

9.3 Il presente Protocollo è valido ed efficace nel solo territorio italiano ed è soggetto alla legge italiana.

9.4 Ogni eventuale modifica del presente Accordo sarà valida ed efficace tra le Parti solo se approvata in forma scritta.

Per la Città di

Per il Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus

Il/La Sindaco/a

Il Presidente